**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 409 CPC, AI SENSI DELL’ART, 25 E SS. DEL D.LGS. 36/21**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

La A.S.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** in persona del suo Presidente pro tempore sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elett.te dom.to per la carica presso la sede della A.S.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (d’ora in poi anche solo “A.S.D. e/o Associazione”)

E

Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tesserato dall’asd \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di atleta/tecnico presso la Federazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con numero tessera \_\_\_\_\_\_\_\_\_(d’ora in poi anche solo “atleta (tecnico) e/o collaboratore”)

PREMESSO

1. La A.S.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha per scopo principale la promozione e lo sviluppo dell’esercizio di attività sportive e la relativa pratica dilettantistica, nonché la promozione e la diffusione dello sport fra gli associati e i giovani, in favore dei quali va svolta una particolare cura nell’insegnamento delle discipline sportive;
2. Le suddette attività sono svolte con le finalità e l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva alle quali l’associazione è affiliata. Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente accordo le norme contenute negli Statuti e nei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate;
3. La Associazione sportiva ha intenzione di inserire un atleta/tecnico nella propria sezione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e di avvalersi delle prestazioni del collaboratore;
4. Le parti concordano che la prestazione sarà svolta in piena autonomia e regolamentata ai sensi degli art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/21 nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c.;
5. il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha dichiarato la propria disponibilità ad avviare con l’ASD un rapporto di collaborazione prestando le proprie attività di atleta/tecnico;
6. Il presente accordo sarà disciplinato dalla legislazione vigente in materia di prestazioni rese in favore di associazioni sportive dilettantistiche, dalle norme del codice civile sul contratto di lavoro sportivo.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa è parte integrante della presente scrittura;

Art. 2 – Prestazione

Con la sottoscrizione del presente contratto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a svolgere la sua attività di atleta/tecnico della ASD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partecipante al campionato italiano \_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la stagione agonistica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La prestazione sarà svolta presso la sede dell’ASD o altre sedi dalla stessa individuate per garantire le migliori condizioni di allenamento degli atleti, per un numero di ore settimanali non superiori alle ventiquattro, escluse quelle dedicate alla partecipazione del collaboratore alle manifestazioni sportive.

Art. 3 – Modalità di Svolgimento della prestazione

La prestazione sarà svolta in modo autonomo senza vincolo di subordinazione, fermo restando che le modalità di espletamento dell’incarico dovranno essere concordate con i soggetti incaricati dal consiglio direttivo per coordinare il settore sportivo in cui opererà il collaboratore.

L’atleta si impegna a:

1. osservare e rispettare le decisioni adottate dal Consiglio direttivo della ASD, in particolare del Consigliere delegato alla disciplina del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e del Direttore Tecnico;
2. osservare e rispettare lo Statuto e il regolamento della ASD, nonché le disposizioni statutarie e federali nello svolgimento degli allenamenti, delle gare ufficiali, dei tornei ufficiali e/o amichevoli;
3. presentarsi e prendere parte alle gare ufficiali, ai tornei ufficiali e/o amichevoli, nel giorno, nell’ora e nel luogo comunicati secondo le modalità organizzative predisposte dalla Società;
4. prendere parte agli allenamenti;
5. indossare, in occasione di tutte le competizioni sportive, siano esse a carattere regionale, nazionale od internazionale, nonché in ogni altra occasione ritenuta opportuna dalla ASD, il materiale sportivo o divisa forniti in dotazione dalla ASD. Sarà cura del Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ garantire la integrità e la pulizia del materiale sportivo;
6. non assumere alcuna delle sostanze vietate dalla normativa antidoping conformemente alle tabelle approvate dalla WADA;
7. non utilizzare né possedere, per tutta la durata del presente contratto, droghe o altre sostanze il cui utilizzo o possesso sia proibito dal codice penale ovvero da disposizioni regolamentari di qualsiasi tipo relative allo svolgimento dell’attività di tecnico;
8. non svolgere analoga attività in favore di altre società e/o associazioni sportive nel periodo di durata del presente accordo, salva esplicita autorizzazione da parte della ASD;
9. non divulgare a terzi estranei notizie riservate, relative ai metodi di allenamento, alle squadre della ASD, alle attività svolte in esecuzione del presente accordo, nonché notizie relative alla stessa ASD;
10. tenere una condotta ineccepibile;
11. astenersi dal rilasciare qualsiasi dichiarazione lesiva dell’immagine e dell’onorabilità della ASD nonché di ogni altro soggetto affiliato FIN.

L’inosservanza dei sopraccitati punti di tutto l’articolo 3 è da considerarsi grave inadempienza contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In particolare le mancanze di cui ai punti c) e d) del presente articolo potranno determinare rispettivamente, l’irrogazione della sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00) ed € 200,00 (duecento/00).

Art. 4 – Durata

La durata della prestazione è fissata dalle parti a decorrere dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Alla scadenza del contratto lo stesso non sarà rinnovato essendo escluso il tacito rinnovo per espressa volontà delle parti. L’eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di nuovo accordo tra le parti in forma scritta.

Al termine del presente contratto il collaboratore dovrà consegnare presso la ASD tutto il materiale sportivo in suo possesso incluso l’abbigliamento sportivo.

Art. 5 – Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni sopra indicate le parti concordano che il compenso è pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), per la stagione agonistica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti.

Il compenso così determinato di comune accordo tra le parti si intende assorbente di ogni altro emolumento che il collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte ed eventuali ritiri, fatto salvo il diritto del collaboratore a richiedere il rimborso delle spese documentate sostenute in occasione di trasferte. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dal regolamento dei rimborsi spese ed anticipazioni redatto dal Consiglio direttivo di cui il collaboratore dichiara di conoscere i termini e il contenuto.

Il compenso sarà corrisposto in quote (mensili/Trimestrali/etc.) entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del periodo.

L’importo sarà accreditato sul conto corrente intestato al collaboratore.

A tal fine il collaboratore si impegna entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a comunicare l’IBAN agli uffici amministrativi dell’ASD.

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del D.lgs. 36/21 vigenti in materia di Lavoro Sportivo sarà obbligo del collaboratore comunicare la eventuale percezione di ulteriori compensi della medesima natura al fine di consentire la corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali.

All’atto della sottoscrizione del presente contratto il collaboratore dichiara che:

a) Dal 1 gennaio ha percepito i seguenti compensi (o non ha percepito alcun compenso) per prestazioni di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR;

b) È (non è) iscritto ad altra forma previdenziale (se iscritto indicare quale).

Art. 6 – Condizione

La validità del presente accordo è comunque subordinata all’idoneità tecnica e fisica del collaboratore per l’espletamento della funzione richiesta.

Art. 7 – Luogo di svolgimento della prestazione

La prestazione sarà svolta presso la sede della ASD ovvero presso le strutture sportive individuate dalla ASD.

Art. 8 – Obbligo Riservatezza

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna: a) a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli; b) a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati. c) durante il rapporto e dopo le cessazioni dello stesso il/la collaboratore, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

Art, 9 – Trattamento dati

Il collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), al trattamento dei dati personali – comuni e sensibili - dei soci/tesserati effettuato nell’ambito delle finalità istituzionali dell’associazione e nel rispetto della tutela della privacy.

La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento.

La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità: a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza; b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali dell’associazione; c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza. Con la sottoscrizione della presente Lei presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all’espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.

Riguardo all’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm., le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue: a) la conoscenza delle problematiche attinenti l’incarico; b) la scrivente ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente incarico; c) le parti cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell’incarico.

Art. 10 – Diritti di immagine

Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore presta pieno consenso all’eventuale utilizzo della propria immagine da parte della ASD e dei suoi eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse. L’utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Il collaboratore si impegna, inoltre, a indossare l’eventuale materiale sportivo fornito dalla ASD per la partecipazione alle manifestazioni sportive e promozionali.

Per le prestazioni di cui al presente articolo, le parti concordano che non sarà dovuto alcun ulteriore compenso al collaboratore essendosene tenuto conto nella determinazione del compenso di cui all’art. 6 del presente contratto.

Art. 11 – Norme federali

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti assumono l’obbligo di osservare le norme federali.

Assumono altresì l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla Federazione ( presso la quale è tesserato il collaboratore, dai suoi Organi o Soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui sopra determinerà l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo statuto e dai regolamenti della Federazione.

Art. 12 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, ivi comprese notifiche e comunicazioni, la ASD elegge domicilio presso la propria sede, il collaboratore elegge il proprio domicilio presso la propria residenza.

La ASD e il collaboratore si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione di domicilio.

Art. 13 - Controversie

Le parti si obbligano a rimettere eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto al Collegio Arbitrale costituito secondo il vigente Regolamento della Federazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art. 14: Tribunale Competente

In caso di controversie non rientranti in quelle regolamentate dall’articolo precedente le parti indicano come tribunale competente quello di \_\_\_\_\_\_\_.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto le parti si richiamano ai regolamenti sportivi della Federazione Italiana \_\_\_\_\_\_, al D.Lgs.36/21 e al codice civile.

Il presente accordo è stato interamente negoziato tra le parti e, pertanto, non operano le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

Luogo e data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Presidente dell’ASD Il Collaboratore